

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
del  
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
PER LA REGIONE SICILIANA**

(a cura dell'Ufficio studi della giustizia amministrativa)

Anno 2012

**Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire**

**C.G.A., Sezioni Riunite, parere n. 241/10 del 10 gennaio 2012 – Pres. Virgilio – Est. de Francisco**

*I. – In Sicilia, il combinato disposto dell'art. 9, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e dell'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, modifica parzialmente la normativa edilizia nazionale in tema di chiusura di verande, balconi e terrazze, nonché di copertura di spazi interni, non considerandosi detti interventi “aumento di superficie utile o di volume né modificazione della sagoma della costruzione”, ove ricorrano le seguenti condizioni:*

*1) che le chiusure siano eseguite “con strutture precarie”, tali dovendosi considerare “tutte quelle realizzate in modo da essere suscettibile di facile rimozione” (e restando escluse, perciò, almeno tutte le opere in murature);*

*2) che le chiusure riguardino verande o balconi; ovvero terrazze di collegamento; ovvero altre terrazze, non di collegamento, non superiori a mq. 50; ovvero copertura di spazi interni (cortili, chiostrine e simili);*

*3) che ciò non rechi variazione di “destinazione d'uso delle superfici modificate”;*

*4) che si tratti di interventi di chiusura perimetrale di volumi già delimitati superiormente da una (legittima) preesistente copertura, come nei casi di chiusura di balconi (tranne, come già visto, quelli dell'ultimo piano) o di tettoie già esistenti; ovvero, invece, che si tratti di interventi relativi a spazi in cui ciò che manca è proprio la copertura superiore (tale è il caso della chiusura degli spazi interni, già interamente perimetrati); in altre ipotesi, può anche trattarsi della chiusura di volumi in cui manchino sia la copertura superiore, sia una o anche due delimitazioni laterali (in ipotesi di superficie quadrilaterale: è il caso delle terrazze di collegamento, in cui ciò che può essere chiuso è la porzione di lastrico solare interposta tra almeno due corpi di fabbrica, purché legittimamente preesistenti); infine, nel caso della copertura di delle semplici terrazze (diverse da quelle di cui si è appena detto), la chiusura è consentita se la superficie interessata non sia superiore a mq. 50 (in questo solo caso, la struttura precaria può concernere sia la copertura superiore che tutti i lati perimetrali);*

*5) sono per legge “assimilati alle verande” quelle “altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline gazebo ed altro ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempre ricadenti su aree private” (si tratta di interventi in cui si realizza la sola copertura superiore, ed eventualmente alcuni lati perimetrali, ma a condizione che almeno uno di essi resti aperto);*

*6) che pregressi interventi già realizzati ai sensi dei citt. artt. 9 e 20 non costituiscano base per ulteriori ampliamenti basati sulle stesse disposizioni (giacché altrimenti non vi sarebbe alcun limite alle possibili superfetazioni, verticali o orizzontali, degli edifici);*

*7) che, in caso di sopraelevazione ex novo di una terrazza non altrimenti qualificata, tutti gli interventi di tal genere realizzati su uno stesso immobile non eccedano, complessivamente, la superficie massima di mq. 50 (svilupicabile, implicitamente, per un'altezza non superiore a un piano);*

8) che, pur in assenza di una specifica limitazione normativa, le strutture realizzate in base all'art. 20 cit. siano d'impatto limitato, avuto anche riguardo all'edificio su cui insistono (utilizzando, quale parametro fattuale di valutazione applicabile ai singoli casi, anche la misura di superficie di 50 mq., indicata nella legge per la copertura delle terrazze, un cui ragionevole multiplo è da considerare parametro limitativo anche per tutti gli altri interventi);

9) è, infine, da porre a carico del ricorrente l'onere della prova della precarietà e della facile rimovibilità delle strutture realizzate ai sensi delle norme in esame.

**II.** – Poiché la legittimità urbanistica di un edificio e la sua sicurezza statica pertengono a due diversi interessi pubblici (il primo al corretto assetto del territorio e il secondo alla sicurezza pubblica), anche la chiusura di verande o balconi di cui all'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché la chiusura delle terrazze e la copertura degli spazi interni di cui all'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 – tutte opere che in Sicilia, per espressa statuizione delle citate disposizioni legislative regionali, non costituiscono aumento di superficie utile o di volume, né modificazione della sagoma dell'edificio, e neppure sono soggette a concessioni o autorizzazioni edilizie – sebbene urbanisticamente legittime ai sensi delle citate disposizioni di legge, devono nondimeno rispettare, ove realizzate in zona sismica, la pertinente normativa statale sulla sicurezza statica degli edifici, restando perciò assoggettate, nei casi di cui agli artt. 83 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, agli obblighi di preventiva denuncia e deposito del progetto al Genio civile.

[Link al testo del Parere](#)

## **Edilizia e urbanistica – Zone sismiche**

**C.G.A., parere n. 2147/11 , adunanza 10 gennaio 2012, Pres. Virgilio, Rel. Carlotti.**

La disciplina legislativa per le zone sismiche impone che il parere del Genio civile sia necessariamente acquisito prima dell'approvazione di qualunque nuovo strumento di pianificazione urbanistica, generale o particolareggiato, e anche prima dell'approvazione di varianti apportate a strumenti di pianificazione urbanistica già vigenti.

Ai fini dell'obbligo di preventiva acquisizione del parere del Genio civile non rileva la natura della variante né il contenuto, edificatorio o no, della stessa (nella fattispecie è stata ritenuta necessaria l'acquisizione del parere del Genio civile nel caso di un mutamento di destinazione di un'area da zona edificabile a verde pubblico attrezzato).

Ai fini dell'adozione e dell'approvazione di piani per l'edilizia economica e popolare che includano aree già edificate la cui demolizione (o trasformazione) sia necessaria per la realizzazione dei piani medesimi le amministrazioni sono tenute a motivare le ragioni della necessità di detta demolizione (o trasformazione).

[Link al testo del Parere](#)

## **Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire**

**C.G.A., parere n. n. 2464/11, adunanza 10 gennaio 2012, Pres. Virgilio, Rel. Carlotti.**

*Non può considerarsi un'opera precaria né una pertinenza una tettoia, saldamente ancorata a un preesistente immobile e non facilmente rimovibile, sorretta da travi e pilastri, giacché obiettivamente destinata, in ragione delle suddette caratteristiche strutturali, alla soddisfazione di esigenze non temporanee e difettando di una propria autonomia, sia costruttiva sia funzionale, rispetto al fabbricato al quale aderisce.*

[Link al testo del Parere](#)

## **Ambiente - Procedimenti (VIA – VAS – AIA)**

**C.G.A., parere n. 2422/11, adunanza 10 gennaio 2012, Pres. Virgilio, Rel. Carlotti.**

*Lo studio di valutazione di incidenza ambientale è uno strumento conoscitivo, con finalità di tutela, contenente una sintetica descrizione del territorio e l'analisi preventiva delle potenziali interferenze dei piani, progetti e interventi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie tutelate, sui sito di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione.*

*In materia ambientale le esigenze connesse al rispetto del principio di precauzione, di matrice sopranazionale, può giustificare, in taluni casi e in considerazione degli interessi superindividuali coinvolti, proporzionati aggravamenti del procedimento.*

*L'obbligatorietà della valutazione di incidenza implica che l'autorità competente per detta valutazione disponga anche del potere di imporre all'ente locale il rispetto, in sede di pianificazione, di determinate prescrizioni coerenti con la valutazione effettuata (nella fattispecie, si è stabilito che, nella Regione siciliana, detto potere prescrittivo nei confronti dei comuni spetti all'assessorato regionale territorio e ambiente).*

*La valutazione di incidenza vincola parzialmente l'esercizio della potestà di pianificazione urbanistica dell'ente locale, nel senso che – qualora l'autorità competente per la valutazione di incidenza abbia individuato, per la realizzazione di un piano o di un intervento, soluzioni alternative a quelle indicate dall'ente pianificatore – allora le amministrazioni locali sono tenute a recepire tali soluzioni alternative nell'ambito della loro normativa urbanistico-edilizia.*

[Link al testo del Parere](#)

## **Sanzioni amministrative**

**C.G.A., parere n. 2211/11, adunanza 10 gennaio 2012, parere, Pres. Virgilio, Rel. Carlotti.**

*Nella materia degli illeciti amministrativi il principio di legalità vieta unicamente l'applicazione di sopravvenute leggi sanzionatorie a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di dette leggi; il medesimo principio tuttavia non esclude l'ultrattività di una legge punitiva, quand'anche successivamente abrogata o divenuta inefficace, con la conseguente applicabilità della stessa legge ratione temporis agli illeciti commessi sotto la sua pregressa vigenza.*

*Nella materia degli illeciti amministrativi non si applica il principio penalistico della retroattività della legge più favorevole al reo.)*

*Per gli illeciti amministrativi permanenti, ai fini del computo del termine finale della prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni pecuniarie, si applica la disciplina dettata dal codice penale.*

*Negli illeciti amministrativi permanenti la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie inizia a decorrere soltanto dalla cessazione della permanenza e tale cessazione si determina unicamente con il venir meno della condotta illecita o per volontà dello stesso responsabile o con la sopravvenuta impossibilità, fisica, morale o giuridica, di far cessare la permanenza, non potendosi ascrivere a responsabilità dell'autore dell'illecito il protrarsi di una situazione contra legem quando rispetto a detta protrazione il suddetto autore sia privo, o non disponga più, di qualunque potere di intervento.*

[Link al testo del Parere](#)

### **Edilizia e urbanistica – Condoni**

**C.G.A., Sezioni Riunite, Parere n. 291/10 del 31 gennaio 2012 – Pres. De Lipsis – Est. de Francisco**

*Nell'ambito della Regione siciliana, e diversamente dal resto del territorio nazionale, il c.d. terzo condono edilizio, di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è applicabile anche ad abusi edilizi realizzati in zone soggette a vincoli non assoluti di inedificabilità, alle condizioni previste dall'art. 32-33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per come recepita e modificata dall'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.*

[Link al testo del Parere](#)

### **Atto amministrativo – Comunicazioni e notificazioni**

**C.G.A., Sezioni Riunite, Parere n. 245/12 del 8 maggio 2012, Pres. Virglio – Est. de Francisco**

*Per la comunicazione di atti giuridici stragiudiziali non è richiesto il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti processuali, sicché è sufficiente, allorché tale comunicazione sia effettuata con plico postale c.d. tracciato, il rispetto del regolamento postale perché si realizzi la presunzione di conoscenza, sostanzialmente assoluta, che l'art. 1335 cod. civ. riconnette alla mera circostanza che una dichiarazione, di qualunque contenuto, sia giunta all'indirizzo del destinatario; a tal fine, in particolare, è sufficiente che l'agente postale, le cui attestazioni sono assistite da fede privilegiata, abbia apposto sul plico la menzione di aver "lasciato avviso", perché l'avviso stesso – e, con esso, anche l'intera dichiarazione contenuta nel plico cui l'avviso di deposito si riferisce – si consideri "giunto all'indirizzo del destinatario", con gli effetti presuntivi di cui al cit. art. 1335 cod. civ..*

[Link al testo del Parere](#)

**C.G.A., Sezioni Riunite, Parere n. 1581/2011 del 10 luglio 2012.**

*In seguito all'evoluzione giurisprudenziale e legislativa culminata con l'art. 69 legge n. 69/2009, deve ritenersi che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, così come il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia che sul primo è modellato, abbiano natura sostanzialmente giurisdizionale.*

*Pertanto, nelle materie e limitatamente alle domande per cui tale rimedio è proponibile, esso deve apprestare un grado di tutela non inferiore a quello conseguibile agendo giudizialmente. Ciò implica, fra l'altro, la possibilità di applicare la disciplina della translatio iudicii: dunque, ove venga erroneamente impugnato con il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia un atto che avrebbe, invece, dovuto essere impugnato con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa, nel dichiarare inammissibile il ricorso, può fissare un termine per la riproposizione dinnanzi al Consiglio di Stato in sede consultiva, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione.*

### [Link al testo del parere](#)

L'interesse del parere in questione risiede nel fatto che viene affermata e riconosciuta al ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e ss. d.p.r. n. 1199/1971) la specifica connotazione di sostanziale "giurisdizione amministrativa" (e la medesima qualificazione viene operata con riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia che è modellato sul primo).

Il parere trae origine da un ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia con il quale era stato impugnato un atto non regionale e quindi da gravare con ricorso al Capo dello Stato; stante l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione il C.G.A. si è posto il problema di assegnare o meno un termine al ricorrente per l'eventuale riproposizione del gravame ai sensi dell'art. 59, 1° comma, legge n. 69/2009, il quale prevede che "Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione.

La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo". Al fine di concedere al ricorrente (in applicazione del principio della translatio iudicii), un termine per l'eventuale riproposizione del gravame, il C.G.A. ha preso posizione sulla preliminare qualificazione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia (disciplinato dall'art. 23, 4° comma, dello Statuto della Regione Sicilia, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) come "giurisdizione amministrativa", e sulla corrispondente qualificazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato (disciplinato dal capo III del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, portante "semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi") come ulteriore e diversa "giurisdizione amministrativa", qualificabile come "giudice nazionale", ritenuto munito di giurisdizione ai sensi del citato art. 59.

## **Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Capo dello Stato**

**C.G.A., Sezioni Riunite, Parere n. 1822/11 del 6 novembre 2012, Pres. Virglio – Est. de Francisco**

*Poiché l'introduzione nel giudizio di domande nuove mediante la proposizione di motivi aggiunti è prevista dal codice del processo amministrativo quale mera facoltà della parte che agisce – la quale, altrettanto facoltativamente, può proporre tali domande con un ulteriore ricorso, solo eventualmente passibile di riunione al primo – è sempre ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso atti connessi ad altri atti che siano stati impugnati in sede giurisdizionale, l'ordinamento apprestando idonei strumenti, fra cui la sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., per realizzare il necessario coordinamento tra diversi giudizi, quand'anche pendenti in sedi differenti.*

[Link al testo del Parere](#)

## **Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Capo dello Stato**

**C.G.A., Sezioni Riunite, Parere n. 416/11 del 6 novembre 2012, Pres. Virgilio – Est. de Francisco**

*Dopo le riforme costituzionali che hanno rispettivamente ridisegnato il “giusto processo” (art. 111, II comma, Cost.), nonché i rapporti tra diritto nazionale e diritto internazionale pattizio (art. 117, I comma, Cost.) – comprensivo, quest'ultimo, della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo – la possibilità di riesaminare il parere già reso in sede di definizione del ricorso straordinario deve ritenersi strettamente limitata ai soli casi in cui, in difetto di tale riesame, sarebbe aperta la via, per ambo le parti del giudizio, alla richiesta di revocazione, ossia ai soli casi in cui si configuri la sussistenza di alcuna delle ipotesi ex art. 395 c.p.c., restando viceversa esclusa ogni altra ipotesi, anche nei casi di error iuris o di contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati.*

[Link al testo del Parere](#)

## **Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Capo dello Stato**

**C.G.A., Sezioni Riunite, Parere n. 387/12 del 25 settembre 2012, Pres. Virgilio – Est. de Francisco**

*In adesione all'orientamento tracciato dall'Ad. Gen. del Consiglio di Stato 10 giugno 1999, n. 7/99, ulteriormente ribadito dall'Ad. Gen. del Consiglio di Stato 22 febbraio 2011, n. 4520/10, è ammissibile il ricorso straordinario contro atti soggettivamente amministrativi in materia di diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione ordinaria, solo se introdotto entro il 15 settembre 2010, altrimenti ostando alla sua ammissibilità la contraria previsione, riferibile però solo ai ricorsi introdotti successivamente a tale data, di cui all'art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo.*

## **Pubblica amministrazione - Organi**

**C.G.A., Parere n. 1156/12, adunanza 16 ottobre 2012, Pres. De Lipsis, Rel. Carlotti.**

L'art. 3-bis, comma 1, della L.R. 28 marzo 1995, n. 22, introdotto dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2012, n. 43 (c.d. "blocca nomine"), secondo cui, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dell'assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta e agli Assessori della regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato, sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società da questa controllate o partecipate, si applica – in assenza di specifiche esclusioni disposte da norme di rango primario – a tutti i procedimenti di nomina, ivi inclusi quelli di cui alla L.R. 20 aprile 1976, n. 35, ancora in corso alla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 43/2012, cioè a tutti i procedimenti non definiti, prima di detta data, con l'adozione di un provvedimento conclusivo.

La ratio legis che sorregge il divieto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, della L.R. 28 marzo 1995, n. 22, introdotto dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2012, n. 43 va individuata nelle esigenze di scongiurare che, attraverso l'esercizio dei poteri di nomina, un Governo regionale destinato a cessare possa interferire sull'esito della successiva consultazione popolare, orientando il voto di parte dell'elettorato; che la scelta dei soggetti nominandi possa essere guidata da logiche estranee al principio di selezione meritocratica, espressione del buon andamento amministrativo; che il Governo entrante sia vincolato a decisioni compiute dal Governo uscente.

Non sussiste alcun impedimento normativo alla nomina dei commissari straordinari, previsti dall'art. 3-bis, comma 2, della L.R. 28 marzo 1995, n. 22, introdotto dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2012, n. 43, anche in relazione agli organi di controllo e di revisione contabile contemplati dal comma 1 del predetto art. 3-bis.

Per la ricostituzione degli organi di controllo delle società partecipate dalla Regione siciliana, quali i collegi sindacali o quelli di revisione contabile, si applica l'art. 1-bis della L.R. 28 marzo 1995, n. 22, invece che l'art. 2400 c.c., soltanto nei casi in cui la partecipazione societaria pubblica sia prevalente.

[Link al testo del Parere](#)

#### **Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Capo dello Stato**

**C.G.A., parere n. 887/12, adunanza 6 novembre 2012, Pres. Virgilio – Est. Carlotti**

*È inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, il ricorso straordinario al Presidente della Regione proposto dal Sindaco in assenza di una preventiva deliberazione della Giunta comunale.*

[Link al testo del Parere](#)

#### **Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Capo dello Stato**

**C.G.A., parere n. 1106/12, adunanza 6 novembre 2012, Pres. Virgilio – Est. Carlotti**

*Va regolarizzato, applicando la disciplina dettata dal Codice di procedura civile, il ricorso straordinario proposto in difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione o che presenti un vizio che determina la nullità della procura al difensore, ove nominato.*

*Ai fini della regolarizzazione di un ricorso straordinario proposto in difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione o che presenti un vizio che determina la nullità della procura al difensore, deve essere assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetti la rappresentanza o l'assistenza, ovvero per il rilascio delle necessarie autorizzazioni o della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.*

[Link al testo del Parere](#)

## **Sanzioni amministrative**

**C.G.A., Sezioni Riunite, parere n. 188/11 dell'8 novembre 2012, Pres- De Lipsis – Est. De Francisco**

*Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni.*

*Il mero rilascio del nulla-osta di compatibilità paesistica non implica ancora, di per sé solo, la cessazione della permanenza dell'illecito, giacché il manufatto, ancorché se ne sia assodata la compatibilità paesaggistica, resta comunque ancora abusivo, ed è perciò tuttora soggetto a un obbligo di demolizione (nella cui non ottemperanza spontanea continua a sostanzarsi la permanenza dell'illecito in discorso).*

*Allorché, viceversa, successivamente al rilascio del nulla-osta dell'autorità paesaggistica, sopravvenga altresì il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, viene meno sotto ogni profilo il carattere abusivo dell'opera realizzata; sicché, in tale momento, cessano gli obblighi del contravventore (che non è più tale) di demolirla e di ripristinare lo stato dei luoghi, e con essi la permanenza dell'illecito paesaggistico. Permanente, invero, può esser solo il danno al paesaggio; ma non pure l'illecito che consista solo nell'omesso pagamento di una sanzione per la violazione meramente formale del procedimento - giacché col rilascio del nulla-osta, sebbene in via postuma, l'amministrazione competente ha accertato che sostanzialmente non c'è, né perciò mai c'è stata, alcuna concreta lesione del bene-paesaggio - essendosi realizzata un'opera del tutto compatibile con il paesaggio (secondo la valutazione dell'autorità preposta, che non muta il suo esito se previa o postuma) e che ha anche avuto sanatoria edilizia.*

*A tale momento, non si estingue ipso iure anche la sanzionabilità della violazione paesaggistica (invero meramente formale, nei sensi indicati) che si è verificata; essa infatti persiste, sebbene ormai a fronte di una condotta che ha cessato di essere "permanente", non esistendo più alcun obbligo di demolizione e di ripristino. A partire da quel momento, si tratta dunque di un'ordinaria sanzione pecuniaria, passibile come tutte le altre di estinguersi per prescrizione: permanente, infatti, deve essere il danno effettivo al paesaggio; ma non può esserlo una violazione meramente formale - giacché, se fosse stata sostanziale, il nulla-osta postumo non avrebbe mai potuto essere rilasciato - che, come si è ormai assodato, sia consistita unicamente nel non avere richiesto a tempo debito il parere dell'autorità paesaggistica, che pure nel merito è stato (e, perciò, sarebbe comunque stato) positivamente reso.*

*Il relativo termine prescrizione, che è quinquennale ex art. 28 legge n. 689/1981., inizia a decorrere, dunque, solo dal momento in cui sopravviene il secondo di tali due atti: il nulla-osta paesaggistico (ex post), nonché la concessione edilizia in sanatoria.*

[Link al testo del Parere](#)

## **Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto**

**C.G.A., Sezioni Riunite, parere n. 841/12 del 10 dicembre 2012, Pres. Turco – Est. de Francisco**

*Né l'art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, né l'art. 11-bis della L.R. Sicilia 30 aprile 1991, n. 10 prevedono, né consentono, l'adozione un unico atto, che nasca come preavviso di rigetto dell'istanza di parte e si trasformi poi, per mero effetto del decorso del tempo e dell'inerzia del destinatario, in provvedimento definitivo di rigetto di tale istanza. Tale configurazione – che, nella sostanza, integra una svalutazione pressoché totale dell'attitudine dell'istituto introdotto dall'art. 10-bis cit. a consentire e agevolare l'eventualità che l'Amministrazione, prima di formalizzare il provvedimento reiettivo, torni sui propri passi e riconsideri più favorevolmente l'istanza già esaminata solo sommariamente – risulta infatti, anche formalmente, incompatibile col dato normativo.*

[Link al testo del Parere](#)